Il munus docendi

Annuncio e ministero

Con quattro verbi (annunciare, scrutare, esporre e custodire) il legislatore ecclesiastico segnala più o meno direttamente altrettante forme fondamentali in cui si realizza il servizio alla Parola di Dio : l'annuncio nella liturgia e nella catechesi (cann. 756-780), il magistero ecclesiastico (cann. 748 -754), l'attività missionaria ed educativa della Chiesa (cann. 781-822) ed infine la tutela giuridica dell'integrità della fede e della comunione ecclesiale (cann. 822- 833 e 1400 -1572). In tutti questi settori va tenuto presente che questo servizio della Parola di Dio in quanto *munus* concerne tutta la Chiesa, perché si struttura costantemente come interazione reciproca fra magistero apostolico e *sensus fidei* di tutti i fedeli.

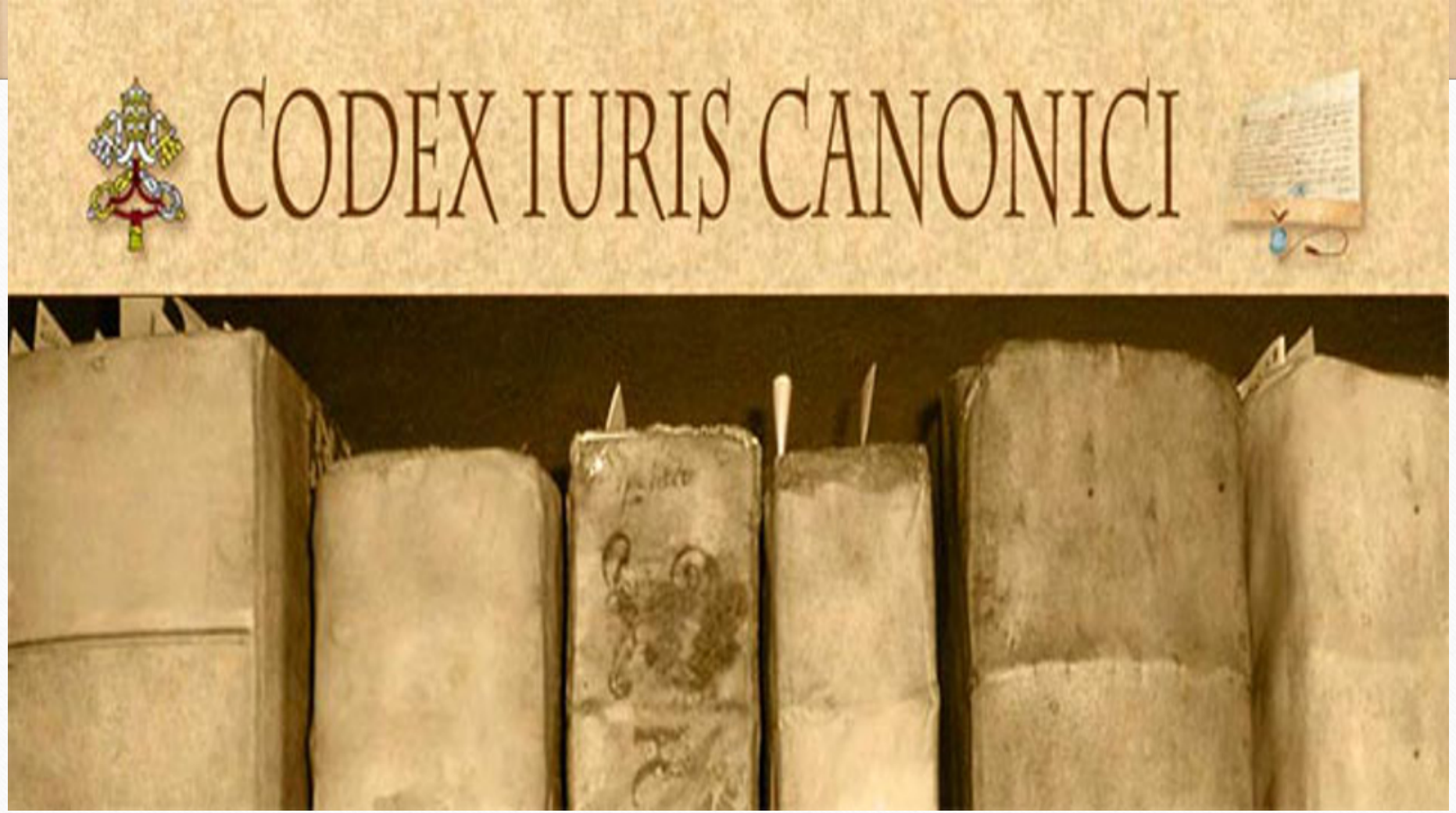

Can. 747

Confronto in aula con lettura ed interpretazione personale

- In risposta al n. 44 del Decreto Conciliare CD sull'ufficio pastorale dei vescovi, la Congregazione per il Clero pubblica il *Directorium catechisticum generale*. La seconda parte di questo direttorio contiene la presentazione dei principi teologico- pastorali offerti dal Vaticano II per orientare e coordinare i diversi aspetti dell'azione evangelizzatrice della Chiesa. E' una parte dedicata al ministero della Parola – *nel Capitolo I si tratta della predicazione; - nel Capitolo II della Catechesi. Si tratta di 2 strumenti di annuncio a cui va sempre dato il primo posto (CD13)*

- Il nuovo codice di diritto Canonico ha pienamente recepito questa visione conciliare nel modo di sistematizzare la materia nel primo dei cinque titoli in cui si divide il *De Ecclesiae munere docendi* .
- CANONI INTRODUTTIVI (sui diversi gradi di responsabilità nell'esercizio del ministero della Parola, nonché sulle fonti e sui mezzi di comunicazione del messaggio cristiano);
- Il *De divini ministerio (cann. 756- 780): è diviso in due capitoli (il primo dedicato alla predicazione cann. 762-772) e il secondo all'istruzione catechetica (cann. 773- 780).*

L’annuncio ed il suo soggetto unitario

Considerazioni di carattere generale allo studio della normativa codiciale riguardante il ministero della Parola divina, quale particolare espressione della funzione di insegnare della Chiesa: sia la predicazione che la catechesi quali compiti primordiali della missione della Chiesa o momenti essenziali e differenti di un unico movimento, sono operazioni di cui tutta la Chiesa deve sentirsi e voler essere responsabile.

Spetta alla Chiesa come unità organica o communio, ossia alla Chiesa come soggetto unitario e vivificato dallo SS, approfondire, annunciare ed esporre fedelmente a tutti gli uomini il cd. *Depositum fidei* (can. 747) . Annunciare il Vangelo ed ammaestrare tutte le genti nella verità rivelata che è Cristo Gesù è compito e responsabilità di tutti i membri del PPD in forza del battesimo e confermazione e non solo di un corpo di pastori che si chiama Chiesa docente come ancora è rintracciabile nel Codice pio benedettino .

- Vi è una comune responsabilità rispetto al *ministerium verbi* esercitata secondo gradi diversi di responsabilità o di autorevolezza ed in conformità alla varietà delle funzioni specifiche che soggiace alla logica della Comunione ecclesiale ad ogni livello nelle sue espressioni (dal Papa can.756 al fedele laico). In forza di che cosa il fedele laico è chiamato ad essere testimone del Vangelo e quindi collaboratore del Vescovo con i suoi presbiteri in exercitio ministeri verbi (can. 759). Quando questo è possibile ? Can. 209

confronto in aula

- Il *munus Evangelii nutiandi* è meno tecnica del *ministerium verbi* la cui espressione più autorevole è il cd. Magistero ecclesiastico;
- ***Perché il Magistero ecclesiastico non è semplicemente il ministero della Parola?***

Per riflettere insieme:

- Entrambi sono fondati sulla Sacra Scrittura e sulla Tradizione (can. 760);
- Se ogni Magistero è ministero della Parola, per contro non ogni ministero della Parola è magistero. Perché?
- Mentre il Magistero annuncia espone ed interpreta la PDD in modo infallibile o autentico, il Ministero della Parola l'annuncia o la trasmette. A differenza del primo che implica una particolare assistenza dello SS (LG 19 e 24), il secondo è una particolare espressione dell'annuncio del Vangelo, ma nel suo nucleo essenziale è già implicato nel battesimo e nella confermazione; esso richiede un mandato speciale o facoltà particolari quanto acquista un'autorevolezza ed una rilevanza maggiori a livello liturgico o dottrinale nella Chiesa (come ad esempio cann. 767 e 812)

Le forme dell'annuncio

a) LA PREDICAZIONE LITURGICA
b) LA CATECHESI
c) UN PROBLEMA NON DEL TUTTO RISOLTO: LA PREDICAZIONE DEI LAICI
d) LA FORZA AGGREGATIVA DELLA Parola autorevole

Predicazione e Parola

Come insegna il decreto PO al n. 4 : è uno dei principali doveri dei ministri ordinati can. 762 e ha una forza costitutiva ai fini dell'edificazione della *communio fidelium, resta una forma peculiare di evangelizzazione ;* compete in primis ai Vescov*i che hanno il diritto di predicare la PDD ovunque ed è conseguenza del comune mandato che Cristo diede al Corpo dei Pastori (LG 23,3) di annunciare il Vangelo in ogni parte della sua terra ed è contemporaneamente un dovere direttamente implicato dalla sollecitudine per tutta la Chiesa (LG 23).* Ovunque e con consenso presunto del Rettore della Chiesa i presbiteri e i diaconi hanno la facoltà di predicare se l'Ordinario non ho ridotto o tolto tale facoltà can. 764. Per la predicazione dei religiosi nei loro oratori si richiede solo la licenza del Superiore Competente. Il can 766 concerne la predicazione dei laici. *Che cosa è cambiato rispetto alla prima codificazione canonica?*

La catechesi

Forma di evangelizzazione più organica e sistematica della predicazione. Can. 774 : il legislatore ecclesiastico richiama come tutti i membri della Chiesa siano soggetti attivi della sua azione catechetica ed in primo luogo i genitori. L'efficacia di questa azione in ordine alla crescita della fede del PDD se sono concepite in modo unitario due dimensioni :

- Insegnamento della dottrina;
- Esperienza di vita cristiana;

Confronto

Impostazione piano-benedettina

- 1) azione catechetica incentrata sul Parroco;
- 2) genitori intesi come oggetti e non soggetti dell'azione in esame;
- 3) catechismo dei bambini in funzione dei sacramenti.

Impostazione normativa attuale

- Can. 776
- Obbligo del Parroco di curare la formazione di tutti i membri del PDD anche tramite collaboratori;
- Spetta al Vescovo e alla Conferenza dei Vescovi provvedere ai fini dell'approvazione dei sussidi adeguati per garantire a tutti i livelli un lavoro catechetico efficace

La Predicazione dei laici

- Secondo l'insegnamento del Concilio Vaticano II tutto il PDD è chiamato a partecipare all'ufficio profetico di Cristo e dunque alla predicazione della catechesi. Anche i fedeli laici possono essere chiamati a collaborare sia nella catechesi, sia nell'insegnamento sia nelle celebrazioni liturgiche can. 230. Questo cosa ha comportato per il legislatore ecclesiastico?
- Lettura can. 766
- Esempio di condizione di grande necessità si verifica laddove la libertà della Chiesa è gravemente impedita ; esempio di condizione di vera utilità si verifica laddove la preghiera comunitaria è presieduta dai catechisti a motivo della scarsità dei preti.; altra condizione di utilità si ha nelle celebrazioni liturgiche per i bambini con la partecipazione dei loro catechisti.

L’espressione *admitti possunt laici*

1) La predicazione di un laico in celebrazioni liturgiche ha solo il valore di testimonianza personale?

2) La riserva del can. 767 : cosa si intende per omelia? Per riserva?

3) Differenza tra Concili e la risposta ad una domanda da parte della Pontificia Commissione per l’interpretazione autentica dei testi conciliari del 1971.

4) La questione non va ridotta alla possibilità teologica – giuridica di una loro predicazione all’interno di celebrazioni eucaristiche;

5) La riserva a favore dei presbiteri e dei diaconi contenuta nel canone 761 dovrebbe essere considerata alla stregua di una norma generale giuridicamente vincolante ma che ammette eccezioni stabilite dalle Conferenze Episcopali in accordo con la Santa Sede.

La forza aggregativa della Parola

- Ciò documenta il suo stretto legame col sacramento dell'ordine che abilita a presiedere l'Eucarestia e dall'altra evidenzia la radice dogmatica della differenza fra la predicazione dei presbiteri e quella dei laici da ricerca nella differenza di essenza e di grado (LG 10,2) fra sacerdozio comune e sacerdozio ministeriale. La predicazione dei Presbiteri rappresenta una spiegazione delle Sacre Scritture capace di riaggregare i fedeli, rianimandone i cuori come le Parole di Gesù. Il ministero della Parola esige di essere sempre più esercitato in modo conforme alla condizione degli uditori e adattato alla necessità dei tempi (can. 769).

Magistero ecclesiastico e gradualità nell'assenso della fede

a) Natura e finalità del magistero ecclesiastico;
b) I diversi gradi di responsabilità e di assenso di fede

NATURA E FINALITA DEL MAGISTERO *ECCLESIASTICO all'interno della funzione di insegnare della Chiesa , attribuendogli un carattere formale specifico all'interno della missione di ammaestrare tutte le genti e di predicare il Vangelo ad ogni creatura. LG* 24:

1) È fondato nel mandato apostolico e nel suo essere assicurato da un particolare assistenza dello Spirito Santo;
2) La funzione è quella di esercitare la funzione specifica affidata a tutta la Chiesa di custodire l'unico ***depositum fidei,*** cioè SS e ST e nel compito esclusivo di interpretare autenticamente la PDD scritta o trasmessa. Questa duplice funzione è legata sia al conferimento della pienezza del sacramento dell'ordine sia al ruolo di chi ne è investito di essere principio visibile e fondamento dell'unità della Chiesa come comunione;
3) Quando il Papa ed il Collegio dei Vescovi assieme al Successore di Pietro esercitano questa funzione per proclamare con atto definitivo una dottrina circa la fede e i costumi sono assistiti da carisma dell'infallibilità con lo scopo di far progredire i fedeli nell'intelligenza della fede e dei suoi contenuti.

- I DIVERSI GRADI DI RESPONSABILITA' ED ASSENSO DI FEDE: Allo svolgimento della funzione di magistero ecclesiastico dei Vescovi e del Papa partecipano secondo gradi diversi di responsabilità dei fedeli grazie al dono del *sensus fidei* LG 12,1 e soprattutto i presbiteri ed i diaconi. (cann. 748-754). Questi canoni sono collocati all'inizio del Libro III sull'ufficio di insegnare della Chiesa , una strana collocazione sistematica che rischia di perpetrare l'equivoco che il magistero ecclesiastico sia ancora concepito come un'autorità esercitata al di sopra della Chiesa e non dento la Chiesa, quale ultima garanzia della sua unità. Nella dottrina sulla fede e sui costumi sono considerati titolari del magistero autentico: papa e collegio dei Vescovi. Can. 749. L'esercizio abituale del magistero ecclesiastico autentico non è infallibile e ne deriva anche una certa gradualità nell'adesione da parte di tutti i fedeli alla dottrina del magistero ecclesiastico.
- Esempi pag. 82 del Testo consigliato.
- qualsiasi negazione di fede o dubbio costituisce delitto di eresia o scisma?

Normativa codiciale sull'assenso di fede o negazione totale o parziale della stessa

- Va letta alla luce del principio conciliare fondamentale sulla libertà dell'atto di fede ripreso dal legislatore ecclesiastico al can. 748;
- L'atto di fede è sempre una risposta libera e responsabile alla PDD che è un avvenimento di grazia e ciò ha un significato per il mondo esterno e interno del sistema giuridico della Chiesa.

Missione, educazione ed ecumenismo

Le normi codiciali sull'attività missionaria

Dopo un richiamo al carattere missionario di tutta la Chiesa can. 781 vengono formulati i criteri per le diverse responsabilità nella realizzazione del mandato missionario e le norme che regolano l'attività missionaria propriamente detta (cioè l'incorporazione nella Chiesa di coloro che hanno liberamente accolto l'annunzio cristiano can. 786: compito della Chiesa universale e particolare in un lungo processo di inserimento della stessa nelle culture dei diversi popoli, inculturazione- non è un puro adattamento esteriore ma un'intima trasformazione degli autentici valori culturali mediante integrazione del cristianesimo nelle varie culture) e quelle più specifiche. Ci sono norme specifiche sui missionari can. 784 e catechisti laici can. 785= i protagonisti dell'azione missionaria propriamente detta.

Che cosa emerge dalla organizzazione sistematica?

1) La lezione conciliare pienamente accolta e recepita= la chiesa missionaria per natura che trae origine dalla missione del Figlio e dello Spirito Santo, secondo il disegno di Dio Padre AG 2,1;
2) L'opera di evangelizzazione, quale dovere fondamentale di tutto il PDD;
3) La fonte dell'azione missionaria è la testimonianza della vita e della parola;
4) Norme informate al principio della libertà religiosa (can. 787 : dialogo sincero con i non credenti in Cristo).

Le norme codiciali sull'attività educativa

Il codice del 1983 raggruppa in 3 capitoli le norme canoniche principali sull'attività educativa della Chiesa:

a) Le scuole cann. 796-806;
b) Le università cattoliche cann. 807-814;
c) Le università cattoliche e facoltà ecclesisastiche cann. 815-821.

Al riguardo il legislatore ecclesiastico si limita ad offrire delle norme quadro e rinvia spesso alle disposizioni particolari delle Conferenze episcopali. Il legislatore ha comunque fatto propria la prospettiva conciliare:

- Il diritto e dovere del genitore di educare i propri figli secondo le proprie convinzioni;
- Il diritto di scegliere liberamente la scuola più adatta
- Il diritto di ricevere gli aiuti necessari a tal fine.

Diritto canonico ed ecumenismo

Il ristabilimento dell'unità fra tutti i cristiani è uno dei principali intenti del sacro sinodo ecumenico del Vaticano II UR1,1. La norma generale sulla promozione dell'attività ecumenica risulta infelice per i seguenti motivi:

- can. 755 collocato alla fine delle norme codiciali sul magistero ecclesiastico sembra affermare che tale attività abbia a che fare in modo esclusivo con il munus docendi;
- Non riguarda tutta la Chiesa;
- Nessuna indicazione sugli strumenti/ modalità di realizzazione dell'attività ecumenica.

Come viene mitigato questo giudizio negativo sul can. 755?

Dalla presenza nel CIC di altre norme decisamente più valide sotto il profilo ecumenico:

- Can. 844 che facilita i rapporti tra fedeli nelle diverse Chiese cristiane;
- Can. 861 che in caso di necessità autorizza chiunque sia mosso da retta intenzione ad amministrare il battesimo;
- Can. 463 che mette in luce un profondo interesse per le altre Chiese o comunità ecclesiali;
- Cann. 1124-1129 che riunisce in un unico capitolo tutta la normativa canonica sui matrimoni misti.

La tutela giuridica della comunione ecclesiale

Alcuni strumenti giuridici per la difesa dell'integrità della fede

A) professione di fede e giuramento di fedeltà

B) « nihil obstat», « mandatum» e « missio canonica»

C) Censura ecclesiastica e procedure d'esame dell'insegnamento in teologia

Questi strumenti giuridici consentono al legislatore ecclesiastico di raggiungere lo scopo della realizzazione della comunione di fede e di vita. Il diritto canonico svolge compiutamente la sua funzione all'interno della Chiesa, quale comunità di fede quando garantisce ad un tempo sia la trasmissione integra della verità di fede che l'adesione libera ad essa.

a) Professione di fede e giuramento di fedeltà

Il can. 833 impone a tutti i fedeli che esercitano un ufficio ecclesiale importante nella comunità ecclesiale l'obbligo di professare pubblicamente la fede della Chiesa Cattolica. Tale obbligo vincola il fedele interessato , implica un impegno pubblico nell'obbedienza a Cristo e alla Chiesa e viene compiuto con una formula approvata dalla Sede Apostolica concernenti il simboli niceno-costantinopolitano con alcune aggiunte concernenti le disposizioni nei cann. 750 e 752. Da considerarsi come completamento ad essa il giuramento di fedeltà di cui al can. 833 , di natura promissoria, rafforza ciò che per il fede è già un obbligo implicato nell'assunzione di quel determinato ufficio ecclesiale, quale garanzia ulteriore per la Comunità.

b) Nihil obstat, mandatum e missio canonica

*Nihil obsta*t = usato in riferimento all'incarico di insegnare discipline canoniche in università i facoltà o istituti superiori ecclesiastici e si traduce in una semplice dichiarazione negativa con cui l'autorità ecclesiastica attesta che non c'è alcuna obiezione nei confronti di un eventuale incarico;

Mandatum = è il nuovo termine tecnico che ha sostituito il precedente « missio canonica» al can. 812. Il mandato non è altro che un'attestazione previa all'insegnamento con la quale non si conferisce alcun diritto particolare al docente in questione ma si attesta che il docente è in comunione con la Chiesa ed insegna come cattolico e che la dottrina proposta sia conforme al Magistero ecclesiastico;

Missio canonica = non ha un significato univoco (il CIC non ne fa più ricorso, nella tradizione canonica si indicano diverse forme di partecipazione alla missione della gerarchia ecclesiastica..) Si tratta pur sempre di diverse forme con conseguenze giuridiche diverse con cui l'autorità incarica un fedele di svolgere una determinata funzione in nome dell'autorità gerarchica e sotto la piena responsabilità di quest'ultima.

c) Censura ecclesiastica e procedure d'esame in teologia

Si tratta di strumenti di natura preventiva o propriamente di vigilanza e difesa per tutelare la realizzazione oggettiva della comunione ecclesiale.

Il can. 824 distingue tra *licentia* e *approbatio*: col primo si intende l'autorizzazione da parte dell' Autorità Ecclesiastica della pubblicazione senza esprimere giudizi; la seconda contiene tale giudizio. Quest'ultima è richiesta dal CIC per la pubblicazione del testo originale della Sacra Scrittura, dei libri liturgici, di raccolta di preghiere o catechismi. Senza l'autorizzazione i libri in teologia possono essere utilizzati?

Le procedure canoniche

a) Lo scopo simile dei processi – tipo della Chiesa;
b) La natura dichiarativa della sentenza canonica;
c) La non adeguata distinzione fra procedure canoniche giudiziarie ed amministrative;
d) La struttura base delle procedure canoniche;

Lo scopo simile dei processi – tipo della Chiesa

Il diritto canonico conosce un unico processo base, quello contenzioso cann. 1501 -1670 a cui tutte le altre forme del processo fanno riferimento. In questo tipo di giudizio prevalgono le formalità giuridiche e quelle delle scrittura in contrapposizione col contenzioso orale. Esso ha come oggetto: rivendicazione di diritti di persone fisiche o giuridiche o dichiarazione di fatti giuridici. Processo meno frequente e con carattere sussidiario.

Proposta: sostituzione nella sua funzione di processo base con quello matrimoniale. *Perché?*

Cause sullo status personarum.

La natura dichiarativa della sentenza canonica

Con la sentenza canonica l'Autorità ecclesiastica riconosce dei fatti giuridicamente vincolanti e garantisce la realizzazione oggettiva dell'esperienza ecclesiale fondata sull'autenticità della Parola, la validità dei sacramenti e tutti gli altri elementi che concernono la comune vocazione a vivere la fede nella comunione ecclesiale. Il giudice ecclesiastico sia che proceda per via giudiziale o amministrativa con il suo giudizio è chiamato a constatare dei fatti oggettivi come la validità di un sacramento, l'ortodossia di una dottrina, la legittimità del culto pubblico o l'appartenenza o meno alla communio plena. Il valore giuridico di questi fatti trascende il semplice interesse privato dei singoli fedeli, perché tocca tutta la realtà della Chiesa come communio.

Quale differenza è possibile rilevare con il ruolo del giudice nel diritto processuale statuale?

La non adeguata distinzione fra procedure canoniche giudiziarie ed amministrative

Esistono delle procedure speciali: rimozione e trasferimento del parroco che ha un fine pastorale cioè assicurare ai fedeli un ministro parrocchiale adeguato; procedura per l'esclaustrazione imposta di un consacrato che tenga presente l'equità e la carità e per la dimissione dalla vita consacrata, una procedura con tre tappe distinte che garantisce sia il diritto di difesa che il principio della sinodalità nella decisione.

La struttura base delle procedure canoniche;

Gli elementi essenziali sono: il momento costitutivo del processo (introduzione della causa e termini), fase istruttoria e dibattimentale (presentazione delle prove, difesa delle parti e contestazioni), il momento valutativo e decisionali ed emissione del decreto La struttura base è identica per le procedure amministrative e giudiziarie. La differenza va ricercata nelle formalità. La più importante è che le norme codiciali sulle procedure amministrative non prescrivono in modo vincolante il ricordo alla difesa tecnica.

Domande per il ripasso

- Quali sono le diverse forme di annuncio?
- Quali sono i compiti primordiali della missione della Chiesa e perché?
- Quali sono i soggetti dell'Annuncio? Si può parlare di « Soggetto unitario»?
- Perché si parla della predicazione dei laici al pari di un problema non risolto?
- Descrivi la natura e la finalità del magistero ecclesiastico.
- Delinea in maniera generica la normativa codiciale sull'attività educativa e su quella missionaria.
- Perché il canone sull'attività ecumenica può definirsi infelice e come può dirsi mitigato?
- Che cos'è la professione di fede?
- Qual è la distinzione tra mandato e *missio c*anonica?
- Spiega il significato di sentenza dichiarativa.
- Indica gli elementi essenziali delle procedure canoniche.